



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGI
DIPARTIMENTO DI DIRITTO F

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza
dei diritti dell'uomo di Strasburg"*



COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

TERZA SEZIONE

Caso e altri RAVON C. FRANCIA

(Application n. 18497/03)

SENTENZA

STRASBURGO

21 febbraio 2008

Questa sentenza diventerà definitiva, alle condizioni di cui all'articolo 44, paragrafo 2 della Convenzione. Essa è soggetta a revisione editoriale.

Nel caso Ravon e altri v. Francia,

La Corte europea dei Diritti dell'Uomo (terza sezione), che funge da una sezione composta di:

Mr Boštjan Zupančič, presidente,

Corneliu Bîrsan,

Jean-Paul Costa,

Elisabet Fura-Sandström,

Alvina Gyulumyan,

Egbert Myjer,

Isabelle Berro-Lefèvre, *giudici*,

e Santiago Quesada, *cancelliere della sezione*

Previa deliberazione in camera di consiglio il 31 gennaio 2008,

Rende la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

1. Alla radice del problema è una richiesta (n. 18497/03) diretta contro la Repubblica francese ed in cui un cittadino di tale Stato, il Sig. Jean Maurice Ravon (il richiedente) e le persone giuridiche francesi, TMR Consulente internazionale e SCI Rue du Cherche Midi-66 ("le ricorrenti"), hanno presentato ricorso alla Corte il 10 giugno 2003 ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione").

2. I denunciati sono rappresentati da Delphine Ravon, avvocato in Parigi. Il Governo francese ("Governo") è rappresentato dal suo agente, signora Edwige Belliard, direttore degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri.

3. Il 6 agosto 2005, il Tribunale ha deciso di comunicare la richiesta al Governo. Basandosi sull' Articolo 29, paragrafo 3 della Convenzione, ha deciso che sarebbe stato considerato allo stesso tempo la ricevibilità ed il merito del caso.

IN FATTO

I. Le circostanze della fattispecie

4. Il richiedente è nato nel 1947 e vive a Marsiglia, dove si trova anche la sede delle società ricorrenti.

5. Egli ha controllato le ricorrenti, e un'altra società denominata TMR Francia, sia con la detenzione di capitale, sia attraverso l'esercizio dell'agestione.

6. Il 3 luglio 2000, sospettando le società ricorrenti - soprattutto - d'essersi sottratte e di sottrarsi alla realizzazione del presupposto ed al pagamento della tassa sulle imprese e sul valore aggiunto (IVA), l'amministrazione fiscale ha rivolto al presidente del Tribunal de grande instance di Marsiglia ed al presidente del Tribunal de grande instance di Parigi le richieste per l'attuazione del diritto di ispezione e di sequestro ai sensi dell'articolo L. 16 B del libro delle procedure fiscali. Il secondo, alla stessa data, ha emesso due distinte ordinanze che autorizzavano l'amministrazione fiscale a procedere alle "ispezioni e sequestri necessari per la ricerca di elementi di prova di tali abusi nei luoghi designati qui di seguito in cui possono trovarsi i documenti e le informazioni materiali che illustrano la presunta frode ", vale a dire (in particolare): "i locali e le dipendenze", con sede a Marsiglia, ad un determinato indirizzo, che possono essere occupati dalle società ricorrenti e, a un altro indirizzo, dal

denunciante e / o dalla moglie, "i locali e le dipendenze" che si trovano al 66 rue du Cherche Midi a Parigi, "che possono essere occupati" dal richiedente e / o dalla moglie e / o dalla seconda società ricorrente. Le ricorrenti hanno fatto ricorso in cassazione contro queste ordinanze; esse non hanno fornito alcuna informazione in merito a tali procedure.

7. I locali delle società richiedenti e le case del denunciante a Marsiglia e Parigi sono stati ispezionati il 4 luglio 2000 sulla base di queste ordinanze, e sono stati sequestrati documenti.

8. Credendo che siano state commesse delle irregolarità nel corso di queste ispezioni e sequestri, i richiedenti hanno rivolto ai presidenti del Tribunal de grande instance di Marsiglia e Parigi due denunce distinte tendenti all'annullamento di tutte queste operazioni.

9. Il 26 febbraio 2001, il presidente del Tribunal de grande instance di Parigi ha dichiarato irricevibile la richiesta dinanzi ad esso, con ordinanza così motivata:

"Sul campo di applicazione di nostra competenza:

Considerando che l'articolo L. 16 B del libro delle procedure fiscali, che ci dà piena competenza non solo per autorizzare l'ispezione, ma anche per garantire la regolarità delle operazioni, poiché "l'ispezione e il sequestro di documenti si effettuano sotto l'autorità ed il controllo del giudice che li ha autorizzati ", non fissa un limite di tempo del potere di controllo a noi affidato.

Considerando che la giurisprudenza costante da molti anni, e pienamente approvata in precedenza dalla Corte di Cassazione, che aveva ritenuto che il nostro potere di controllo si estende alla constatazione dell'irregolarità delle operazioni quando siano completate e in questo caso al loro annullamento, al fine di affrontare il contenzioso delle ispezioni domiciliari in maniera unitaria e di sottometterlo allo stesso magistrato firmatario, non può essere oggetto di alcuna critica, nel senso che appartiene all'autorità giudiziaria cui spetta garantire la tutela della libertà individuale in tutti i suoi aspetti; tuttavia, dal momento che le persone che, sulla base di una presunzione di frode sono soggette ad un'ispezione a casa, secondo il testo dell'Articolo L. 16 B del libro delle procedure fiscali, dispongono di un unico rimedio, che è il ricorso in cassazione, non sospensivo, che consente loro di contestare tanto l'ordinanza di autorizzazione che le modalità dell'ispezione domiciliare, il fondamento giuridico della coesistenza di un rimedio "pretoriano" con un rimedio "ufficiale" è di per sé discutibile.

Considerando che questa difficoltà di procedura, già apparsa in giurisprudenza, giacché alcune sentenze della Suprema Corte avevano rilevato che l'ordinanza di autorizzazione resa su richiesta non era suscettibile né di ritrattazione né di rilievi né di appello, ma solo di ricorso in cassazione, non aveva ricevuto una risposta identica per quanto riguarda le richieste contestanti la regolarità delle operazioni, presentate dopo l'emissione del processo verbale e dunque dopo la chiusura delle operazioni; che per queste richieste di annullamento, nel rispetto del contraddittorio per lo scambio di memorie è stato ammesso che esse fossero esaminate e che fosse lo stesso anche per le assegnazioni sulla ritrattazione dei rilievi in base a una procedura ispirata alla ritrattazione dei rilievi secondo la procedura civile, disciplinata dagli articoli 496 e segg. del nuovo Codice di procedura civile.

Considerando che l'ordinanza contraddittoria emessa, relativa alla validità sostanziale delle operazioni, è stata a sua volta suscettibile di ulteriore ricorso in cassazione.

Considerando che, se effettivamente il testo dell'articolo L. 16 B non limita il tempo nella nostra competenza, che è il motivo per cui il giudice non ritiene di commettere qualsiasi eccesso di potere in quanto ritenuto di propria competenza, anche al di là dell'emissione del processo verbale, tuttavia questa pratica può essere spiegata solo da considerazioni concrete al fine di consentire alle parti ispezionate di esercitare il loro diritto di contestazione anche dopo la riflessione e, dunque, *a posteriori*, anche se sono state pienamente in grado di esercitare tale diritto nel corso delle operazioni stesse, giacché il magistrato firmatario, in comunicazione permanente con l'amministrazione fiscale e gli agenti di polizia giudiziaria, almeno telefonicamente, e fino alla fine delle operazioni, ha già avuto ampia possibilità di essere informato delle difficoltà ed è stato in grado di esercitare il suo potere di controllo, che gli consente d'altronde, se necessario, di sospendere o interrompere l'ispezione.

Considerando che la Corte suprema, che tende ora a ritenere che il fatto di statuire su queste contestazioni, dopo la chiusura delle operazioni, è costitutivo di un eccesso di potere da parte del magistrato firmatario, solleva quindi la regolarità della doppia via procedurale, di cui sopra; che questa nuova posizione della Corte Suprema è anteriore al deposito della richiesta e poteva essere a conoscenza della parte richiedente e del suo difensore.

Considerando che il magistrato firmatario giudica sull'eccedenza del potere di ispezione; che, in questo caso, la parte ispezionata ha effettivamente esercitato un ricorso in cassazione e che, secondo il processo verbale che è stato redatto, non è stato detto che abbia formulato una contestazione particolare; e che, pertanto, la parte ispezionata non è stata priva di mezzi di rimedio; è necessario dichiarare la richiesta irricevibile. "

In data 11 dicembre 2002, la Camera Penale della Corte di Cassazione ha respinto il ricorso proposto dai denunciati - in particolare attraverso una violazione degli articoli 6 § 1, 8 e 13 della Convenzione - con una sentenza redatta come segue:

"(...)

Considerando che, ai sensi dell'articolo L. 16 B del libro delle procedure fiscali, la missione del giudice incaricato di sorvegliare l'applicazione di un'ispezione domiciliare si conclude con le operazioni autorizzate; che egli non può essere investito *a posteriori* di una possibile irregolarità che interessi queste operazioni; una tale controversia nell'ambito del contenzioso quindi può essere iscritta in tribunali chiamati a decidere su eventuali azioni penali intraprese sulla base dei documenti sequestrati;

(...) "

10. Nel frattempo, con ordinanza del 5 aprile 2001, il presidente del Tribunal de grande instance di Marsiglia aveva respinto la richiesta prima che fosse dichiarata infondata, dopo essersi dichiarato competente, ma solo "per conoscere la regolarità delle ispezioni e dei sequestri in quanto queste operazioni siano eseguite sotto il nostro controllo (articolo L. 16 B)".

Investita dalle ricorrenti, la Camera Penale della Corte di Cassazione, in una sentenza dell' 11 dicembre 2002, ha cassato ed annullato questa ordinanza - senza rinvio - con la motivazione che "Agendo insieme, mentre le operazioni si erano concluse, il giudice [aveva] ecceduto i suoi poteri e violato [l'articolo L. 16 B del libro delle procedure fiscali] e il principio [di cui all'estratto della prima sentenza della Camera Penale dell'11 dicembre 2002 riprodotta sopra]. "

11. Parallelamente, la contabilità della prima società ricorrente è stata oggetto di una verifica e si è proceduto all'esame contraddittorio della situazione fiscale personale del ricorrente; nel frattempo, il 10 dicembre 2001 e il 12 febbraio 2003, rispettivamente, l'amministrazione fiscale ha inviato ad ognuno di loro un avviso di accertamento. Quanto alla contabilità

della seconda società richiedente, essa non ha dato luogo ad alcuna operazione di verifica.

II. Il diritto e la pratica interni pertinenti

12. L'art. L.16 B del libro delle procedure fiscali è il seguente:

"I. Quando l'autorità giudiziaria, adita dall'amministrazione fiscale, afferma che esistono presunzioni che un contribuente si sottrae alla realizzazione del presupposto o al pagamento di imposte sui redditi o sui profitti o sul valore aggiunto effettuando acquisti o vendite senza fattura, utilizzando o emettendo fatture o documenti non legati alle effettive operazioni o scientemente omettendo di registrare o di far registrare delle scritture o scientemente registrando o facendo registrare delle scritture inesatte o fittizie nei documenti contabili obbligatori ai sensi del codice generale delle imposte, può, come previsto nel II comma, autorizzare gli agenti dell'amministrazione delle imposte, che abbiano almeno il grado di ispettore ed abilitati a tal fine dal direttore generale delle imposte, a ricercare gli elementi di prova di tali atti, effettuando ispezioni in tutti i luoghi, anche privati, in cui le carte ed i documenti sono suscettibili di essere detenuti e procedendo al loro sequestro, qualunque sia il supporto.

II. Ogni ispezione deve essere autorizzata da un'ordinanza del presidente del Tribunal de grande instance nella cui giurisdizione si trovano i luoghi da ispezionare o da un giudice da lui delegato.

(Il presidente del Tribunal de Grande Instance può delegare questa funzione al giudice delle libertà e della detenzione).

Il giudice deve verificare in modo concreto che la richiesta di autorizzazione che gli è sottoposta sia ben fondata; questa domanda deve contenere tutte le informazioni pertinenti in possesso dell'amministrazione tali da giustificare l'ispezione.

L'ordinanza comprende:

Gli indirizzi dei luoghi da ispezionare;

Il nome e la qualifica del funzionario autorizzato che ha sollecitato ed ottenuto l'autorizzazione a procedere alle operazioni di ispezione.

Il giudice motiva la sua decisione con l'indicazione degli elementi di fatto e di diritto che ritiene e che lasciano presumere, in specie, l'esistenza di azioni fraudolente nei luoghi in cui la prova è ricercata.

Se, in occasione della ispezione, i funzionari abilitati scoprono l'esistenza di una cassetta di sicurezza in un istituto di credito di cui la persona che occupa i luoghi ispezionati è titolare o in cui possono trovarsi delle carte e dei documenti relativi alle condotte autorizzate al I comma, essi, su autorizzazione emessa con qualsiasi mezzo dal giudice che ha emesso l'ordinanza, hanno la facoltà di procedere immediatamente a ispezionare questa cassetta di sicurezza. Menzione di tale autorizzazione è portata al processo verbale previsto al IV comma.

L'ispezione ed il sequestro di documenti si effettuano sotto l'autorità e il controllo del giudice che li ha autorizzati. A tal fine, egli dà tutte le istruzioni ai funzionari che partecipano a tali operazioni.

Egli designa un ufficiale di polizia giudiziaria incaricato di assistere a tali operazioni e di tenerlo informato del loro svolgimento.

Egli può, se lo ritiene utile, recarsi nei locali durante l'operazione.

In qualsiasi momento, può decidere di sospendere o interrompere l'ispezione.

L'ordinanza è notificata verbalmente e sul posto al momento dell'ispezione, all'occupante dei locali od al suo rappresentante, che riceve una copia integrale dietro ricevuta o sottoscrizione del processo verbale di cui al IV comma. In caso di assenza dell'occupante dei locali o del suo rappresentante, l'ordinanza è notificata, dopo l'ispezione, per lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La notifica è considerata effettuata alla data di ricevimento riportata sull'avviso.

In mancanza di ricezione, si procede alla significazione dell'ordinanza alle condizioni previste dagli articoli 550 e seguenti del codice di procedura penale.

Il tempo e le modalità del ricorso sono riportati sugli atti di notificazione e di significazione.

L'ordinanza di cui al primo alinea non è suscettibile che di ricorso in cassazione secondo le regole previste dal codice di procedura penale; tale ricorso non è sospensivo. Il tempo per l'impugnazione decorre dalla notificazione o dalla significazione dell'ordinanza.

III. L'ispezione, che non può essere cominciata prima delle sei né dopo le ventuno, è effettuata in presenza dell'occupante dei locali o del suo rappresentante; in caso di impossibilità, l'ufficiale di polizia giudiziaria richiede due testimoni scelti al di fuori delle persone sottoposte alla sua autorità o di quella dell'amministrazione delle imposte.

I funzionari delle imposte di cui al I comma possono essere assistiti da altri funzionari delle imposte abilitati alle stesse condizioni degli ispettori.

I funzionari delle imposte abilitati, l'occupante dei locali o il suo rappresentante e il funzionario di polizia giudiziaria possono solo prendere conoscenza delle carte e dei documenti prima del loro sequestro.

L'ufficiale di polizia giudiziaria veglia sul rispetto del segreto professionale e dei diritti della difesa in conformità con le disposizioni del terzo comma dell'articolo 56 del codice di procedura penale; l'articolo 58 di questo codice è applicabile.

IV. Un processo verbale riportante le modalità e lo svolgimento delle operazioni e riportante le constatazioni effettuate è redatto sul campo dai funzionari dell'amministrazione delle imposte. Un inventario delle carte e dei documenti sequestrati è ivi allegato, se necessario. Il processo verbale e l'inventario sono firmati da agenti dell'amministrazione fiscale e dal funzionario di polizia giudiziaria e dalle persone di cui al primo alinea del comma III; in caso di rifiuto a firmare, si fa menzione nel processo verbale.

Se l'inventario sul posto presenta difficoltà, le carte e i documenti sequestrati sono posti sotto sigillo. L'occupante dei locali o il suo rappresentante sono avvisati che possono assistere all'apertura dei sigilli, che si svolge alla presenza dell'ufficiale di polizia giudiziaria; l'inventario è quindi effettuato.

V. Gli originali dei processi verbali e dell'inventario sono, quando è stato stabilito, inviati al giudice che ha autorizzato l'ispezione; una copia di questi documenti è data all'occupante dei locali od al suo rappresentante.

Le carte e i documenti sequestrati sono restituiti all'occupante dei locali entro sei mesi dall'ispezione; in ogni caso, allorquando dei

procedimenti penali siano iniziati, la loro restituzione è autorizzata dalla competente autorità giudiziaria.

VI. L'amministrazione delle imposte non può opporre al contribuente le informazioni raccolte se non dopo la restituzione delle carte e dei documenti sequestrati o della loro riproduzione e messa in opera delle procedure di controllo di cui al primo e secondo alinea dell'articolo L. 47. "

13. Il Governo indica che si tratta di una procedura eccezionale che l'amministrazione non usa se non per gli affari che si presumono comportare delle frodi importanti in termini di volume e di notevole gravità. I firmatari contestano tale affermazione, tuttavia. Essi sottolineano che la Corte di Cassazione ha stabilito che "l'articolo L. 16 B del libro delle procedure fiscali non richiede l'esistenza di presunzioni d'infrazione di particolare gravità, ma solo di presunzioni di frodi alle imposte sui redditi o profitti o sul valore aggiunto" (Cass. Com. 30 maggio 2000, n. 1182 D-F) e che "non risulta dall'articolo L. 16 B (...) che questa procedura non sia autorizzata che per le infrazioni di particolare gravità "(Cass. Crim. 30 ottobre 2002, n. 01-84960).

14. La Corte di cassazione ha ritenuto che il controllo del presidente del Tribunal de Grande Instance sulle ispezioni domiciliari che aveva autorizzato ai sensi della presente disposizione si estendeva alla contestazione della legittimità di operazioni di ispezione e di sequestro, una volta completate (Cass., Camera mista, 15 dicembre 1988, n. 176 P, *Maene*: RFJE 3 / 89 n. 328). In due sentenze del 30 novembre 1999 (n. 1937 PB, *fratelli Sté Bec*, e n. 1938 D, *Sté Sogea*), la sua Camera commerciale ha concluso - nel contesto della realizzazione di un testo simile all'articolo L. 16 B sopra citato - che la missione del giudice competente a rilasciare l'autorizzazione di ispezione e di sequestro domiciliare si conclude con le operazioni, nel momento della consegna di una copia del processo verbale e dell'inventario all'occupante dei locali od al suo rappresentante; il giudice non può conoscere dunque *a posteriori* di una possibile irregolarità concernente queste operazioni, una tale contestazione potendo esser rivolta nell'ambito del contenzioso dinanzi alle giurisdizioni chiamate a decidere su eventuali azioni penali intraprese sulla base dei documenti appresi. Per quanto riguarda in particolare l'articolo L. 16 B del libro delle procedure fiscali, questa nuova giurisprudenza è stata confermata dalla Camera Penale della Corte di Cassazione in due sentenze rese nel caso dei richiedenti l' 11 dicembre 2002.

Il Governo ha detto che due rimedi sono ora possibili per ottenere una valutazione della regolarità delle operazioni di ispezioni e sequestri. Il

primo, nel corso dello svolgimento delle operazioni (prima della consegna del processo verbale che riporta lo svolgimento), davanti al giudice che ha autorizzato l'ispezione, la cui decisione non è suscettibile che di ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione. Il secondo, dinanzi alle autorità giudiziarie che avranno a conoscere sull'azione intrapresa sulla base della ispezione in questione: sia il giudice delle imposte - la giurisdizione amministrativa - incaricato di decidere in merito alla procedura di accertamento fiscale, sia il giudice penale, in caso di azioni penali correzionali per frode fiscale.

IN DIRITTO

I. Sull'allegata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione e dell'articolo 13, combinato con l'articolo 8.

15. I firmatari lamentano il fatto che essi non hanno avuto accesso a un ricorso effettivo, per contestare la legittimità di ispezioni a domicilio e sequestri di cui sono stati fatti oggetto ai sensi dell'articolo L. 16 B del libro delle procedure fiscali. Essi invocano l'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione e l'articolo 13, in combinato disposto con l'articolo 8; tali disposizioni sono le seguenti:

Articolo 6 § 1

"Ogni individuo ha il diritto di avere un processo equo (...) da un tribunale indipendente e imparziale istituito dalla legge, il quale deciderà (...) sulle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di natura civile (...)"

Articolo 13

"Qualsiasi persona i cui diritti e le libertà riconosciuti nella Convenzione (...) siano stati violati, ha il diritto di ottenere un ricorso effettivo dinanzi un'autorità nazionale, nonostante il fatto che la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nello svolgimento delle loro funzioni ufficiali. "

Articolo 8

"1. Ogni individuo ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.

2. Non ci può essere ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prescritta dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, si renda necessaria

per la sicurezza nazionale, la sicurezza pubblica, il benessere economico del paese, la difesa dell'ordine e la prevenzione della criminalità, la protezione della salute o della morale o la protezione dei diritti e delle libertà altrui . "

A. Tesi delle parti

1. Il Governo

16. Il Governo sostiene in primo luogo che l'articolo 6, § 1, non si applica, in modo che, presa da questo punto di vista, la richiesta è incompatibile *ratione materiae* con le disposizioni della Convenzione ai sensi dell'articolo 35, § 3. Esso ammette che vi è stata una "contestazione" ai sensi dell'articolo 6, § 1. Esso ritiene tuttavia che non riguarda i diritti e gli obblighi "di carattere civile", essendo la procedura in questione a proprio avviso "fiscale"; si riferisce in particolare alla sentenza *Ferrazzini c. Italia* [GC], 12 luglio 2001 (n. 44759/98, CEDU 2001-VII, § 29), nella quale la Corte ha confermato che "il contenzioso fiscale è al di là del campo di applicazione dei diritti e degli obblighi di natura civile."

17. Il Governo ritiene inoltre la denuncia irricevibile secondo i termini del combinato disposto degli articoli 13 e 8.

18. A titolo principale, esso sostiene che i ricorrenti hanno omesso le vie di ricorso interno, come richiesto dall'articolo 35, paragrafo 1 della Convenzione, poiché la legge francese offriva loro due procedure che avrebbero consentito "di ottenere un risarcimento a causa del danno asseritamente provocato dall'ispezione domiciliare contestata." In primo luogo, essi avrebbero potuto utilizzare i mezzi di ricorso di cui all'articolo 9 del codice civile, che stabilisce che "ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata" ed afferma che "i giudici possono, fatta salva la riparazione dei danni, prescrivere tutte le misure, come ad esempio i sequestri, i fermi ed altro, al fine di prevenire o fermare una violazione della vita privata". Il Governo afferma che la protezione del domicilio rientra nel campo di applicazione dell'articolo 9 del Codice Civile e che, per esempio, la Corte di Cassazione ha stabilito che costituisce una violazione della privacy, e pertanto dà diritto alla riparazione, il fatto che un locatore entri in casa di un suo inquilino senza l'autorizzazione di quest'ultimo (Cass. Civ., 3°, 25 febbraio 2004, ricorso n. 02 18081, Bollettino 2004 III n. 41, pag 38) . In secondo luogo, essi sarebbero stati in grado di intraprendere azioni giudiziarie contro il funzionario del Tesoro, al fine di essere risarciti sulla base della responsabilità oggettiva dello Stato per violazione del principio di

uguaglianza: il giudice indennizza gli individui che hanno avuto danni nel corso di una perquisizione o di un'ispezione domiciliare, alla doppia condizione che i danni siano abbastanza significativi per caratterizzare una violazione di uguaglianza e che non siano stati accidentali (Cass. Civ., 1°, 25 ottobre 2005, ricorso n. 03-15371).

19. A titolo sussidiario, il Governo ha concluso per la manifesta infondatezza nel merito di questo aspetto della denuncia. Esso ha dichiarato di non contestare l'esistenza di un'ingerenza nel rispetto del domicilio dei richiedenti, ma di stimare che essi avevano a loro disposizione un "ricorso effettivo", ai sensi dell'articolo 13.

Esso ha sottolineato sin dall'inizio che le ispezioni a domicilio effettuate ai sensi dell'articolo L. 16 B del libro delle procedure fiscali possono essere svolte solo sulla base di un'autorizzazione rilasciata alla fine di un procedimento giudiziario. Ha ricordato che, nel caso *Keslassy v. Francia* (n. 51578/99, decisione 8 gennaio 2002), la Corte ha ritenuto che "(...) questo articolo contiene una serie di garanzie; prevede, da un lato, una autorizzazione giudiziaria dopo la verifica, da parte del Giudice, degli elementi che basano la richiesta da parte dell'amministrazione [;] dall'altro lato, l'intero processo di ispezione e di sequestro è posto sotto l'autorità e il controllo del giudice, che designa un ufficiale di polizia giudiziaria per partecipare e rendergli conto, e che può, in qualsiasi momento, andare lui stesso nei locali e ordinare la sospensione o la chiusura dell'ispezione"; essa ha poi concluso che "dato il rigoroso quadro in cui le autorizzazioni delle ispezioni a domicilio sono fissate ed il fatto che l'ispezione domiciliare contestata si [era] svolta in conformità a questo quadro, (...) le interferenze nel diritto del ricorrente al rispetto della sua vita privata e del suo domicilio sono state proporzionate agli scopi legittimamente perseguiti e, pertanto, "necessari in una società democratica", ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 della Convenzione ". Secondo esso, in questo caso, "le ordinanze contestate hanno pienamente soddisfatto i requisiti fissati dalla legislazione nazionale e dalla giurisprudenza europea." Inoltre, il fatto che queste ordinanze non sono suscettibili che di ricorso per cassazione non sarebbe un problema, poiché la Convenzione non prevede un doppio grado di giurisdizione e, come ha affermato la Corte nella sua sentenza *Civet contro Francia* del 28 settembre 1999 (Recueil 1999-VI, § 43), giacché il ricorso in cassazione è un ricorso atto a soddisfare i requisiti di cui all'articolo 35, paragrafo 1 e, pertanto, un ricorso effettivo.

Quindi, i denunciati disponevano di un ricorso effettivo *a posteriori*, che permetteva loro di ottenere una decisione sulla legittimità delle ispezioni fiscali. Certamente, dopo il cambiamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione, nell'ipotesi in cui le perquisizioni non sono seguite da una procedura fiscale o penale, la persona interessata dalla ispezione fiscale deve procedere rapidamente con la proposizione di un

ricorso dinnanzi al giudice che ha rilasciato l'autorizzazione prima che il processo verbale riguardante la perquisizione gli sia notificato. La proposizione di tale ricorso sarà facilitata dal fatto che detto giudice è in contatto permanente con l'ufficiale di polizia giudiziaria che dirige l'ispezione e che egli può in qualsiasi momento recarsi sul luogo (o addirittura interrompere l'ispezione fiscale nei casi di difficoltà). Inoltre, dice il Governo, la proposizione del ricorso è una procedura "più delicata" quando, come nella fattispecie, l'ispezione domiciliare ha inizio allorché i locali sono vuoti (in quanto è necessario che l'ufficiale di polizia giudiziaria richieda la presenza di due testimoni che necessariamente non abbiano legame con i proprietari dei luoghi); l'interessato dispone, in ogni caso, delle misure correttive di cui sopra, nel contesto dell'articolo 35, § 1, nella misura in cui gli permettono di contestare eventuali abusi nello svolgimento dell'ispezione fiscale.

2. I denuncianti

20. I denuncianti replicano che la giurisprudenza *Ferrazzini* non è pertinente, in quanto essa riguarda l'applicabilità dell'articolo 6 § 1 al "contenzioso fiscale della base imponibile". Le ispezioni domiciliari in materia fiscale sarebbero in realtà da tradursi in un' "accusa in materia penale", dal momento che sarebbero dirette alla ricerca di elementi di prova in connessione con il reato di frode fiscale, sulla base di quanto dichiarato dalla Corte Costituzionale nelle decisioni della stessa Corte, del 29 dicembre 1983 e 1984.

L'articolo 6 § 1 sarebbe dunque applicabile in virtù del suo elemento penale.

21. I richiedenti contestano comunque il fatto che essi dispongano, come rimedio, della possibilità di proporre ricorso ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1 della Convenzione. Essi rappresentano, da un lato, che l'azione di risarcimento danni per lesioni risultanti da una violazione del diritto di uguaglianza in relazione ai carichi pubblici evocati dal Governo, azione di responsabilità avente per oggetto e finalità il risarcimento di un danno, non permette una decisione in merito alla regolarità delle ispezioni fiscali per quanto riguarda i requisiti di cui all'articolo L. 16 B del libro delle procedure fiscali. D'altro canto, sul fondamento dell'articolo 9 del codice civile, il giudice li avrebbe senza dubbio invitati a meglio difendersi: non ci sarebbe stata altra alternativa che dire e dichiarare che l'ingerenza dell'autorità pubblica era stata legittima poiché in apparenza essa era esercitata in un quadro ed alle condizioni specificate dalla legge; non poteva accertare se le condizioni di applicazione dell'articolo L. 16 B erano state raggiunte dal momento che un particolare ricorso - ricorso in cassazione -

esiste per questo scopo; non sarebbe più stato competente a verificare la regolarità dello svolgimento delle ispezioni, dato che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, sono solo competenti a conoscere di questo contenzioso le giurisdizioni chiamate a pronunciarsi in merito alle azioni penali sulla base dei documenti sequestrati.

22. Nel merito, le ricorrenti anzitutto ricordano che nella sentenza *Società Colas Est e altri c. France* del 16 aprile 2002 (n. 37971/97, CEDH 2002-III, §§ 40-42), la Corte ha concluso che "i diritti garantiti ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione possono essere interpretati come includenti per una società il diritto al rispetto della sua sede sociale, della sua agenzia o dei suoi locali professionali" e che le perquisizioni ed i sequestri in tali luoghi sono quindi suscettibili di costituire un'interferenza con il suo diritto al rispetto del proprio domicilio.

23. Essi hanno affermato quindi che dal fatto che le ispezioni domiciliari non possano avvenire che su autorizzazione di un giudice non si può dedurre che esse siano soggette ad un precedente sindacato giurisdizionale. In pratica, le ordinanze contenenti l'autorizzazione sarebbero preredatte da parte dell'amministrazione, e presentate al giudice congiuntamente alla richiesta ed ai documenti che le giustificano, non avendo il giudice che da sottoscriverle. Così sarebbe stato nel caso di specie, e ciò spiegherebbe il motivo per cui le due ordinanze rilasciate lo stesso giorno dai presidenti dei due distinti giudici - uno a Marsiglia, l'altra a Parigi - sono redatte con i medesimi termini e caratteri tipografici ed hanno gli stessi errori di battitura, ortografia e grammatica. Il fatto che le ordinanze sono state rilasciate lo stesso giorno del deposito delle istanze dell'amministrazione - che comprendeva anche 240 pagine di documenti - confermerebbe che i predetti giudici non hanno effettuato un esame effettivo dei dossiers. In breve, infatti, la decisione di effettuare un'ispezione domiciliare in materia fiscale sarebbe stata presa dalla sola amministrazione.

Si potrebbe vedere un rimedio effettivo nella possibilità per gli interessati di instare al giudice che ha autorizzato l'ispezione durante lo svolgimento della stessa. In effetti, gli agenti che effettuavano l'ispezione e l'agente di polizia giudiziaria non sarebbero tenuti a fornire loro informazioni circa questa possibilità, e la legge non imporrebbe che una menzione di questo tipo sull'ordinanza, né prevedrebbe la possibilità di contattare un avvocato. Inoltre, l'unico mezzo per raggiungere il giudice durante le operazioni - che possono effettivamente aver luogo senza la presenza degli interessati, come è avvenuto per i locali di una delle società richiedenti, la SCI Rue du Cherche Midi 66, ispezionata in assenza di un rappresentante della persona giuridica - sarebbe il telefono e il fax; ma in questo caso le coordinate del giudice competente, che non figurano sulle

ordinanze di cui trattasi, non sarebbero state fornite dall'ufficiale di polizia giudiziaria presente sui luoghi.

In assenza di azioni - penali o tributarie – successive, gli interessati non avrebbero più accesso *a posteriori* ad un controllo giurisdizionale rispondente ai requisiti della Convenzione (i ricorrenti si riferiscono a questo proposito alle sentenze *Obermeier c. Austria*, 25 giugno 1990, serie A n. 179, e *Chevrol c. Francia*, 13 febbraio 2003, n. 49636/99, CEDU 2003-III). Da un lato, come la Corte di cassazione ha ritenuto in questo caso, il giudice che ha autorizzato l'ispezione è incompetente a giudicare le condizioni di esecuzione, terminando la sua missione con le operazioni, al momento della consegna della copia del processo verbale e dell'inventario all'occupante dei locali od al suo rappresentante. D'altro canto, l'ordinanza di autorizzazione non potrebbe essere oggetto che di un ricorso in cassazione. Ma tale ricorso non consentirebbe alla parte convenuta di ottenere il controllo del fondamento in fatto dell'ordinanza, della liceità dei documenti prodotti dall'amministrazione a sostegno della sua richiesta, o dell'esistenza o meno di una frode dell'amministrazione; quanto al "controllo di diritto" al quale procede la Corte di Cassazione, si riassumerebbe in pratica ad una verifica della regolarità formale dell'ordinanza.

B. Giudizio della Corte

1. Sulla ricevibilità

24. Quanto all'eccezione di irricevibilità *ratione materiae* sollevata dal Governo, essendo l'articolo 6, § 1, chiaramente inapplicabile sotto il suo elemento penale in assenza di "accusa in materia penale", si deve solo determinare se esso è, tuttavia, applicabile sotto il suo aspetto civile. Si tratta nella specie di verificare se la procedura di cui i ricorrenti rivendicano l'accesso mira a risolvere una "contestazione" - reale e grave - su un "diritto" di "natura civile" che si può pretendere, almeno in modo difendibile, riconosciuto nel diritto nazionale (v., tra molti altri, le sentenze *Taşkin e altri contro Turchia* del 10 novembre 2004, n. 46117/99, CEDU 2004 X, Sezione 130, *Balmer-Schafroth e altri c. Svizzera* del 26 agosto 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, § 32, e *Athanassoglou e altri contro Svizzera* [GC], 6 aprile 2000, n. 27644/95, ECHR 2000-IV, § 43), restando inteso che l'articolo 6, § 1, non assicura di per sé ai "diritti ed obblighi di natura civile" nessun contenuto determinato né mira a creare nuovi diritti sostanziali privi di base legale nello Stato interessato (v. sentenza *W. c. Regno Unito*, dell'8 luglio 1987, serie A n. 121, § 73, e la decisione *Poşis c. Lettonia* del 5 ottobre 2006, n. 528/02).

La Corte rileva che il Governo ammette che c'è stata in questo caso "contestazione" ai sensi dell'articolo 6, § 1; essa - è evidente in particolare

dai mezzi di difesa sviluppati dai ricorrenti dinanzi alla Corte di Cassazione - ha riguardato la regolarità delle ispezioni domiciliari e dei sequestri di cui erano stati oggetto, in particolare per quanto riguarda il loro diritto al rispetto del domicilio. Il Governo non confuta il carattere "reale e grave" di questa "contestazione" (che sembra riguardare le circostanze del caso). Solo contesta il "carattere civile" del diritto che è l'oggetto della stessa.

A questo proposito, è vero che, come sostiene il Governo, la Corte ha confermato nella sentenza *Ferrazzini* (*supra*, § 23-31) che "il contenzioso fiscale esula dal campo di applicazione dei diritti e degli obblighi di natura civile." Si deve, tuttavia, constatare che la "contestazione" di cui è attualmente questione non comporta una controversia di questa natura. Come indicato in precedenza, si tratta della regolarità delle ispezioni domiciliari e dei sequestri di cui i ricorrenti sono stati oggetto: nella sua essenza si trova la questione del disconoscimento o meno da parte delle autorità del loro diritto al rispetto del domicilio. Ma il carattere "civile" di questo diritto è manifesto, come lo è il suo riconoscimento nel diritto nazionale, che risulta non solo dall'articolo 9 del codice civile – al quale si riferisce, infatti, il Governo - ma anche perché la Convenzione, che lo consacra nel suo articolo 8, è direttamente applicabile nell'ordinamento giuridico francese.

Di conseguenza, la Corte conclude per l'applicabilità dell'articolo 6 § 1 ed il rigetto della eccezione di irricevibilità sollevata in tal senso dal Governo.

25. Per quanto riguarda l'argomento di non esaurimento delle vie di ricorso interne addotto dal Governo, esso è strettamente legato alla sostanza della denuncia affermata dai ricorrenti, pertanto è necessario aderire all'eccezione nel merito (v., ad esempio, la decisione *Gnahoré c. Francia* dal 6 gennaio 2000, n. 40031/98).

26. Detto questo, considerando anche che questa parte della denuncia non è manifestamente infondata ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 3 della Convenzione e non si trova di fronte ad altri motivi di irricevibilità del ricorso, la Corte la dichiara ricevibile.

2. Nel merito

27. Qualora, come nel caso di specie, si applichi l'articolo 6, § 1, esso costituisce una *lex specialis* in relazione all'articolo 13: le sue esigenze, che coinvolgono l'intera gamma delle garanzie proprie delle procedure giudiziarie, sono più rigorose di quelle di cui all'articolo 13, che vengono assorbite da esse (v., ad esempio, le sentenze *Brualla Gomez de la Torre c.*

Spagna, del 19 dicembre 1997, Rapporti 1997-VIII, § 41, e *Kudła c. Polonia* [GC], del 26 ottobre 2000, n. 30210/96, CEDU 2000-XI, § 146).

E' quindi necessario esaminare questa censura solo sul terreno dell'articolo 6 § 1 e, così, stabilire se i ricorrenti avevano accesso a un "tribunale" per ottenere, a seguito di una procedura soddisfacente alle esigenze della presente disposizione, una decisione sulla loro "contestazione".

La Corte ricorda a questo riguardo che merita la denominazione di "tribunale" solo un organo rispondente ad una serie di criteri - come ad esempio l'indipendenza dal potere esecutivo e dalle parti - ed avente la pienezza della giurisdizione, e che, perché un tale "tribunale" possa decidere una controversia relativa a diritti e obblighi di natura civile ai sensi della presente disposizione, deve avere competenza a prendere in considerazione tutte le questioni di fatto o di diritto pertinenti per la controversia dinanzi ad esso (v., ad esempio, la sentenza *Chevrol* sopra citata, § 76-77). Inoltre, come per gli altri diritti garantiti dalla Convenzione, il diritto di accesso ai tribunali deve essere concreto ed effettivo (v., ad esempio, *mutatis mutandis*, le sentenze *Airey contro Irlanda*, del 9 ottobre 1979, serie A n. 32, § 24, e *Steel e Morris contro Regno Unito*, del 15 febbraio 2005, n. 68416/01, CEDU 2005-II, § 59).

28. Secondo la Corte, ciò comporta in termini di ispezioni domiciliari che le persone interessate possono ottenere un controllo giurisdizionale effettivo, in fatto come in diritto, sulla regolarità della decisione che prescrive l'ispezione e, se del caso, sulle azioni intraprese sul suo fondamento; il (o i) ricorso(i) a disposizione deve (devono) consentire, in caso di constatazione di irregolarità, sia di prevenire la continuazione delle operazioni, sia, nei casi in cui l'operazione considerata irregolare abbia già avuto luogo, di fornire all'interessato un opportuno rimedio.

29. E' chiaro dall'articolo L. 16 B del libro delle procedure fiscali che le ordinanze che autorizzano le ispezioni domiciliari non sono suscettibili che di un ricorso in cassazione. La Corte ha colto l'occasione - nel contesto dell'articolo 5 § 3 della Convenzione e del controllo del ragionevole lasso di tempo in cui una persona arrestata o detenuta debba essere sia giudicata sia rilasciata nel corso della procedura - di dire che il ricorso in cassazione è un efficace rimedio interno e dovrebbe essere esaurito a pena di irricevibilità della denuncia dinanzi alla Corte (v. sentenza *Civet contro Francia* [GC], 8 settembre 1999, Reports 1999-VI). Tuttavia, ciò non significa necessariamente che questo ricorso è un rimedio effettivo al fine del controllo della regolarità, in linea di diritto e di fatto, delle ordinanze che autorizzano le ispezioni domiciliari sulla base dell'articolo L.16 B del libro delle procedure fiscali. Pertanto, spetta alla Corte di esaminare concretamente se, in questo quadro, il controllo della Corte di Cassazione,

che statuisce sul ricorso del richiedente, fornisca sufficienti garanzie per quanto riguarda l'equità del processo, come richiesto dall'articolo 6 della Convenzione. Ma essa ritiene che da sola, la possibilità di un ricorso per cassazione - che i ricorrenti hanno usato - non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, poiché un tale ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, giudice di legittimità, non consente un esame della base fattuale in merito alle autorizzazioni contestate.

30. Il fatto che l'autorizzazione ad effettuare ispezioni domiciliari sia rilasciata da un giudice - in modo che a prima vista, un sindacato giurisdizionale che includa un esame di tale natura si trovi integrato nel processo decisionale stesso - non basta a colmare questa lacuna. Infatti, se, come la Corte ha dichiarato sul terreno di cui all'articolo 8 della Convenzione nel caso *Keslassy* a cui si riferisce il Governo, esso contribuisce a garantire la conservazione del diritto alla privacy e del domicilio, non si ritiene che l'istanza a seguito della quale il giudice esamina la richiesta di autorizzazione sia resa in conformità con l'articolo 6 paragrafo 1, allorché la persona interessata dalla perquisizione in programma - che ignora in questa fase l'esistenza di un procedimento nei suoi confronti - non possa essere ascoltata.

31. Certamente, l'articolo 1. 16 B prevede inoltre che le operazioni siano effettuate sotto il controllo del giudice che le ha ordinate, in modo tale che durante il loro svolgimento, le persone i cui locali sono interessati hanno la possibilità di richiederli la sospensione o l'arresto dell'ispezione. Tuttavia, si tratta anche di una garanzia che la Corte prende in considerazione nel contesto dell'articolo 8 della Convenzione (*ibidem*) ed in cui si può vedere una modalità idonea ad assicurare un controllo della regolarità delle misure adottate sulla base dell'autorizzazione concessa dal detto giudice; ciò non consente un controllo indipendente della regolarità dell'autorizzazione stessa. Inoltre, l'accesso delle persone interessate a questo giudice appare più teorico che effettivo. Infatti - ciò è chiaro nella giurisprudenza della Corte di Cassazione - gli agenti che effettuano l'ispezione non sono giuridicamente obbligati a informare le parti interessate del loro diritto a presentare le eventuali contestazioni al giudice (e ciò non è stato fatto nel caso di specie), che non è tenuto a menzionare nell'ordinanza di autorizzazione né la possibilità né le modalità di ricorrere a lui al fine della sospensione o della cessazione della ispezione, la presenza di interessati non è necessaria (è sufficiente che due testimoni siano presenti) e la legge non prevede la possibilità per essi di assumere un avvocato o di avere contatti con il mondo esterno; inoltre, nel caso di specie, le coordinate del giudice competente non figuravano nelle ordinanze di autorizzazione e non erano state fornite ai richiedenti da parte degli agenti che hanno effettuato le ispezioni. Ancora, a causa di una inversione nella

giurisprudenza della Corte di Cassazione, gli interessati non hanno più la facoltà di rivolgersi al giudice che ha autorizzato le operazioni dopo il completamento di esse: egli non può più conoscere *a posteriori* di un'eventuale irregolarità riguardante queste operazioni, essendo una tale controversia rilevante, secondo la Corte di Cassazione, nel contenzioso che può essere introdotto nelle giurisdizioni chiamate a decidere su eventuali azioni penali intraprese sulla base dei documenti appresi.

32. Per quanto riguarda l'accesso a questi ultimi tribunali, in ogni caso, si suppone che delle azioni penali siano successivamente iniziate contro le persone coinvolte, cosa che non è stata nel caso di specie.

33. Rimane la possibilità sollevata dal Governo di avviare un'azione giudiziaria nei confronti del funzionario del Tesoro per la violazione del principio di uguaglianza in ragione dei carichi pubblici o di rivolgersi al giudice sulla base dell'articolo 9 del Codice Civile. Tuttavia, oltre al fatto che il Governo non fornisce alcun dettaglio sulle modalità di tali ricorsi, la Corte rileva che in ogni caso, secondo le parole di quest'ultimo, essi possono ottenere un risarcimento in ipotesi di danni causati nel corso di un'ispezione piuttosto che la verifica della regolarità della decisione che l'ha prescritta e delle misure adottate in base alla stessa, in modo che non si può vedere il "controllo giurisdizionale effettivo" richiesto (paragrafo 28 di cui sopra).

34. Risulta da quanto precede che i ricorrenti non hanno avuto accesso ad un "tribunale" per ottenere, a seguito di una procedura che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, una decisione sulla loro "contestazione".

35. Di conseguenza, la Corte ha respinto l'obiezione del Governo sul motivo di non esaurimento delle vie di ricorso interne in merito alla violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione.

II. Sulle altre violazioni allegate.

36. I richiedenti denunciano una violazione di per sé dell'articolo 8 della Convenzione, derivante dal fatto che i giudici chiamati dall'amministrazione non hanno proceduto ad un controllo della proporzionalità tra l'obiettivo perseguito ed i mezzi utilizzati prima di autorizzare le ispezioni domiciliari in controversia. Essi aggiungono che questi giudici hanno statuito sulle domande dell'amministrazione in un periodo così breve che non può essere descritto come un "termine ragionevole" e che, apponendo la propria firma sulle ordinanze che erano

state effettivamente elaborate dall'amministrazione fiscale, hanno ignorato gli obblighi di imparzialità e di indipendenza che sono loro imposti; i ricorrenti vedono in ciò una violazione degli articoli 8 e 6 § 1 della Convenzione.

37. La Corte ricorda che, ai sensi dell'articolo 35 paragrafo 1 della Convenzione, deve essere interessata entro i sei mesi successivi alla decisione interna definitivamente resa alla fine dell'esaurimento delle vie di ricorso nazionali; in assenza di mezzi di ricorso interni rispondenti alle esigenze della Convenzione, questo periodo comincia in principio a decorrere dalla data in cui hanno avuto luogo i fatti in questione o da quella in cui il richiedente è stato direttamente colpito dagli eventi in questione, ha avuto conoscenza o avrebbe potuto averla (v., ad esempio, la sentenza *Gongadze contro l'Ucraina* dell' 8 Novembre 2005, n. 45678/98, § 155). Ma è chiaro che queste condizioni non sono soddisfatte nel caso di specie per quanto riguarda le obiezioni di cui sopra, avendole i ricorrenti sollevate per la prima volta nelle loro osservazioni in risposta a quelle del Governo del 14 aprile 2006. Queste rimostranze sono quindi in ogni caso tardive e devono quindi essere respinte ai sensi dell'articolo 35 § 1 e 4 della Convenzione.

III. Sull'applicazione dell'articolo 41 della convenzione

38. Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione,

"Se la Corte ritiene che non vi è stata una violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se la legge interna della Alta Parte contraente non permette di soddisfare che in modo imperfetto le conseguenze di tale violazione, la Corte concede alla parte lesa, se del caso, una soddisfazione equitativa. "

A. Danni

39. Il richiedente reclama 80 000 euro per danni morali. Quanto alle società ricorrenti, esse chiedono ognuna 20 000 euro a questo titolo.

40. Il Governo ritiene che "la sola constatazione di una violazione costituisce in ogni caso, un risarcimento adeguato per i danni morali subiti dai ricorrenti".

41. La Corte condivide questo punto di vista per quanto riguarda le società ricorrenti. E ' stato tuttavia equitativamente giusto assegnare 5 000 euro al richiedente per danni morali.

B. Costi e spese.

42. I ricorrenti chiedono anche 30 000 euro per i costi e le spese sostenuti davanti ai tribunali nazionali ed alla Corte.

43. Il Governo "conclude infine che la soddisfazione equitativa eventualmente assegnata ai richiedenti a titolo di costi e spese non superi il totale delle spese sostenute dinanzi ai giudici nazionali ed alla Corte per far constatare le violazioni allegate, a condizione che siano adeguatamente giustificate e ragionevoli ".

44. La Corte ricorda che, ai sensi dell'articolo 60 §§ 2 e 3, del regolamento, ogni attore che vuole che gli sia riconosciuta una soddisfazione equitativa ai sensi dell'articolo 41 deve presentare dati suddivisi per categorie insieme con pertinenti giustificativi, in mancanza dei quali essa può respingerla in tutto o in parte. In questo caso, i ricorrenti non hanno fornito alcun giustificativo a sostegno della loro richiesta; essi non distinguono nemmeno le spese corrispondenti alla difesa dei loro interessi dinanzi alle giurisdizioni interne da quelle relative alla presente procedura. In tali condizioni, devono essere respinte *in toto* le loro richieste per costi e spese.

C. Interessi moratori

45. La Corte ritiene che sia opportuno basare il tasso degli interessi di mora sul tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea, maggiorato di tre punti percentuali.

Per questi motivi, la Corte, all'unanimità,

1. *Dichiara* ricevibile la denuncia circa la censura di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione ed all'articolo 13 della Convenzione, in combinato disposto con l'articolo 8 della Convenzione, ed irricevibile per il resto;

2. *Statuisce* che vi è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione;

3. *Statuiscce* che non vi è alcuna necessità di esaminare se vi sia stata una violazione dell'articolo 13 della Convenzione, in combinato disposto con l'articolo 8 della Convenzione;

4. *Statuiscce* che la constatazione di una violazione di per sé fornisce una soddisfazione equitativa per il danno morale subito dalle società ricorrenti;

5. *Statuiscce*

a) che il convenuto Stato deve pagare al richiedente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza sarà divenuta definitiva ai sensi dell'articolo 44, § 2 della Convenzione, 5.000 euro (cinquemila euro), maggiorato di qualsiasi importo possa esser dovuto a titolo di imposte, per danno morale;

b) fino alla scadenza di tale periodo e fino al pagamento, tale importo sarà aumentato di un interesse semplice a un tasso pari alle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, maggiorato di tre punti percentuali;

6. *Respinge* la richiesta di soddisfazione equitativa per il resto.

Fatto in francese, quindi comunicato per iscritto, il 21 febbraio 2008 ai sensi dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Santiago Quesada

Boštjan Zupančič

Il cancelliere

Il presidente

N.B.: Traduzione eminentemente letterale redatta per comodità di consultazione del Lettore. Il testo originale della sentenza, emessa solo in lingua francese, è reperibile sul sito istituzionale della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (www.echr.coe.int/echr/)